

BGer 6B_103/2015 vom 21. April 2015

Bundesgericht, 2015-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_103_2015

FR: TF 6B_103/2015 du 21 avril 2015

IT: TF 6B_103/2015 del 21 aprile 2015

Erwägungen

E. 1

Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state in parte disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile.

E. 2.1

Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che la Corte cantonale ha eseguito propri accertamenti sui prezzi delle camere degli alberghi nelle regioni di ubicazione dei postriboli, senza concedergli la possibilità di esprimersi al riguardo.

E. 2.2

Giusta l' art. 405 cpv. 1 CPP , la procedura orale d'appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado. In tale contesto, l'assunzione di nuove prove o di complementi di prova deve essere eseguita dall'autorità giudicante nell'ambito della procedura probatoria (cfr. art. 343 CPP), rispettando i diritti delle parti. Al riguardo, il diritto di essere sentito (art. 107 CPP , art. 29 cpv. 2 Cost.) assicura alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 132 V 387 consid. 3.1; 129 V 73 consid. 4.1; 127 III 576 consid. 2c e rinvii). Questa garanzia impone, di massima, all'autorità che inserisce nell'incarto nuovi atti, di cui intende prevalersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti e di concedere loro la possibilità di esprimersi al proposito (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii; sentenza 1B_703/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 2.2, in: RtiD II-2013, pag. 283 seg.).

E. 2.3

Per statuire sull'imputazione di usura (art. 157 CP), segnatamente per valutare se nella fattispecie era realizzata una manifesta sproporzione tra prestazione e controprestazione, la Corte cantonale ha rilevato che occorre stabilire il prezzo usuale (di mercato) di una camera situata nelle regioni in cui erano ubicati i postriboli e confrontare il valore ottenuto con le tariffe praticate dal ricorrente. Al riguardo, la Corte cantonale ha precisato di non condividere né la tesi del Procuratore generale, che si limitava a un confronto con un importo risultante da una sentenza del Tribunale federale emanata in un contesto diverso, né il modo di procedere dei giudici di prima istanza, che non avevano valutato distintamente i

prezzi delle camere nelle singole strutture, non tenendo conto delle diverse ubicazioni degli stabili, della qualità delle camere e dei servizi offerti. La Corte cantonale ha quindi eseguito in modo autonomo propri accertamenti, in particolare ricercando e consultando su internet i siti di vari alberghi ed esercizi pubblici. Ha quindi stabilito i prezzi di mercato applicati nelle differenti zone interessate a dipendenza dei vari tipi di camere e dei servizi offerti dai relativi esercizi pubblici. Li ha poi confrontati con le tariffe applicate nei postriboli del ricorrente.

E. 2.4

Non risulta che l'insorgente abbia potuto partecipare a tali accertamenti o esprimersi sui risultati delle indagini eseguite direttamente dalla CARP, che rivestono una portata determinante per il giudizio impugnato. Certo, alcuni siti internet erano citati anche nella sentenza di primo grado, di modo che il ricorrente avrebbe potuto contestare la loro rilevanza in sede di appello. Ciò non basta tuttavia a consentire di ritenere rispettato il suo diritto di essere sentito, giacché la Corte cantonale ha autonomamente eseguito accertamenti supplementari e più approfonditi, scostandosi dall'argomentazione dei primi giudici, siccome troppo generica. La CARP ha poi essenzialmente fondato la propria sentenza su questi nuovi accertamenti e valutazioni, sicché si imponeva di concedere in modo esplicito al ricorrente la possibilità di esprimersi al riguardo.

Né può essere condiviso il richiamo, formulato dal Procuratore generale nella risposta al ricorso, all' art. 139 cpv. 2 CPP . Secondo questa disposizione, i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. In concreto, gli accertamenti eseguiti dalla CARP sono però rilevanti per l'esito del giudizio e d'altra parte non si tratta di fatti notori solo perché deducibili da internet. Del resto, già la scelta dei siti consultati può di per sé essere messa in discussione dal ricorrente.

Alla luce di quanto esposto, la censura di violazione del diritto di essere sentito è quindi fondata e comporta l'annullamento della sentenza impugnata, a prescindere dalla fondatezza del gravame nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2 e rinvio). Le ulteriori censure sollevate nel gravame non devono quindi essere esaminate in questa sede, ritenuto altresì che nel seguito della procedura il ricorrente potrà se del caso ancora esprimersi e proporre eventuali prove sugli aspetti contestati.

E. 3.1

Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è quindi annullata nella misura in cui riguarda il ricorrente e la causa è rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio.

E. 3.2

Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).